ESTRATTO ALL. A, LETT C) DM 47/2013

- omissis –

Secondo quanto previsto all'art. 11, comma 7, lettera a), del DM n. 270/2004, corsi di laurea, afferenti alla medesima classe o gruppi affini di essi devono condividere le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti.

Le Università, statali e non statali, possono istituire due diversi corsi di studio afferenti alla medesima classe qualora le attività formative dei rispettivi ordinamenti didattici si differenzino per almeno 40 CFU nel caso dei corsi di laurea e per almeno 30 CFU nel caso dei corsi di laurea magistrale, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, dei DD.MM. 16 marzo 2007.

Il Presidio di Qualità verifica, con riferimento alle attività formative effettivamente attivate, che i livelli di differenziazione dei corsi di studio, calcolati sulla base dei SSD "obbligatori", siano coerenti con i limiti sopraindicati. I SSD sono considerati obbligatori se gli insegnamenti ad esso associati sono offerti e i relativi esami sostenuti da tutti gli studenti della coorte di riferimento. d) Risorse strutturali